



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 17 dicembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B EUROBET

Gare del 13-14-15 dicembre 2013 - Diciottesima giornata andata

Bari-Carpi 2-2
Empoli-Cesena 0-0
Juve Stabia-Novara 1-2
Latina-Crotone 2-3
Modena-Brescia 0-1
Padova-Ternana 1-1
Palermo-Cittadella 3-1
Reggina-Siena 0-2
Trapani-Avellino 1-1
Varese-Spezia 4-0
Virtus Lanciano-Pescara 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 DICEMBRE 2013

Il Presidente
Andrea Abodi

45/158





" " " N. 18

1) SERIE B EUROBET

Gare del 13-14-15 dicembre 2013 - Diciottesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. REGGINA – soc. SIENA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 15.37 del 14 dicembre 2013) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 6° del secondo tempo dal calciatore **Andrea Cocco** (soc. **Reggina**) nei confronti del calciatore **Hernan Paolo Dellafiore** (soc. **Siena**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano chiaramente che, nella circostanza segnalata, il calciatore amaranto nell'area di rigore avversaria, all'altezza dell'area di porta, in attesa dell'esecuzione di un calcio d'angolo, veniva in contatto con il calciatore bianco-nero. Una volta partito il pallone verso il cento dell'area di rigore l'Arbitro interveniva, sanzionando con una punizione il comportamento del calciatore Cocco.

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 12.02 odierne), come del resto risulta dalle immagini televisive, di avere "visto" e valutato l'episodio nella sua interezza e di non aver altro da aggiungere.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

* * * * *

45/159





Gara soc. LATINA – soc. CROTONE

Il Giudice sportivo,

letto il rapporto arbitrale relativo alla gara soc. **Latina** – soc. **Crotone** del 14 dicembre 2013 nel quale si attesta che nel corso del primo tempo, dalla Curva occupata dai sostenitori del Latina venivano intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria in più occasioni laddove questi toccava il pallone, mentre terminavano soltanto a seguito di annuncio effettuato nell'intervallo;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Latina deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;

rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **soc. Latina** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata andata sostenitori delle Società **Bari e Reggina** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12

45/160





comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di €7.500,00 : alla Soc. **VIRTUS LANCIANO** per responsabilità diretta in funzione dell'atteggiamento assunto dal proprio Presidente..

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, durante il secondo tempo, rivolto cori e grida insultanti al Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, suoi sostenitori, durante il secondo tempo, cercato di colpire un Assistente con degli sputi uno dei quali lo attingeva alla testa.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **LATINA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, persona non ufficialmente identificata, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

Ammenda di €1.000,00 : alla Soc. **PADOVA** a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ANDRADE SIQUEIRA Jefferson (Latina): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con uno schiaffo alla nuca un avversario.





45/161

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ALHASSAN Masahudu (Latina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose all'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARINI Filippo (Padova): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SEPE Luigi (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.500,00

PAOLUCCI Michele (Siena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €1.000,00

DI CECCO Domenico (Virtus Lanciano): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHERL Marcel (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

COTTAFAVA Marcello (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FIGLIOMENI Giuseppe (Latina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

45/162





FOSSATI Marco Ezio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LIGI Alessandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

REA Angelo (Varese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SIGNORI Francesco (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VALDIFIORI Mirko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00 (QUINTA SANZIONE)

DI MICHELE David (Reggina): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

LANZARO Maurizio (Juve Stabia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00 (TERZA SANZIONE)

CORTI Daniele (Varese): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BOLZONI Francesco (Palermo)

45/163





MASI Alberto (Ternana)
MORRONE Stefano (Latina)

QUINTA SANZIONE

GAROFALO Agostino (Modena)
GIANNETTI Niccolo (Siena)
MANCOSU Matteo (Trapani)
MIGLIETTA Crocefisso (Ternana)
SCHIAVON Eros (Avellino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo)
BENEDETTI Simone (Padova)
CASARINI Federico (Virtus Lanciano)
DE FEUDIS Giuseppe (Cesena)
FAZIO Pasquale Daniel (Ternana)
FOGLIO Valerio (Reggina)
GROSSI Paolo (Brescia)
HYSAJ Elseid (Empoli)
MANIERO Riccardo (Pescara)
MCHEDLIDZE Levan (Empoli)
PICCOLO Antonio (Virtus Lanciano)
VANTAGGIATO Daniele (Padova)

SECONDA SANZIONE

BLASI Manuele (Varese)
CAPUANO Marco (Pescara)
CARROZZA Alessandro (Spezia)
GARUFO Desiderio Michele (Trapani)
ISHAK Mikael (Crotone)
LASIK Richard (Brescia)
MILANI Andrea (Latina)
NADAREVIC Enis (Cesena)
RIGONI Nicola (Reggina)
SAMMARCO Paolo (Spezia)

45/164





PRIMA SANZIONE

COLY Mohamed Abdoura (Cittadella)
KUKOC PETRAELLO Tonci (Brescia)
MATHEU Carlos Javier (Siena)
MECCARIELLO Biagio (Ternana)
PAOLUCCI Andrea (Cittadella)
ROMAGNOLI Simone (Carpi)
SANSOVINI Marco (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

ROSSI Andrea (Pescara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CALDERONI Marco (Bari)
CHIOSA Marco (Bari)

SECONDA SANZIONE

ZITO Antonio (Ternana)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CISOTTI Juri (Latina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'AVERSA Roberto (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto espressioni irrispettose ad un Assistente.

45/165





AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARINO Pasquale (Pescara): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

TAROZZI Andrea (Juve Stabia): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

NUTI Andrea (Carpi): per avere, al 14° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DIOMEDE Guerino (Virtus Lanciano): per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2014

MAIO Francesco (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2014

MAIO Guglielmo (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti; infrazione rilevata anche da un collaboratore della Procura federale.

45/166





INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2014

MAIETTA Pasquale (Latina): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara espressioni gravemente ingiuriose, in un contesto di una condotta evidentemente provocatoria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 DICEMBRE 2013

ITALIANI Alessandro (Virtus Lanciano): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

" " "

45/167

